

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1960

(68^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette » (1180) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1105, 1110, 1112
BERGAMASCO	1108
MINIO	1107
OLIVA	1108
PIOLA, <i>relatore</i>	1105, 1108
RODA	1107, 1112
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1108, 1110

La seduta è aperta alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Minio, Moti, Oliva, Parri, Pe-senti, Piola, Roda, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro De Giovine.

MINIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette » (1180)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, *relatore*. Gli onorevoli colleghi sanno quale è la norma generale in materia di pagamento delle imposte dirette

(articolo 184 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) e cioè che il pagamento stesso avvenga in sei rate bimestrali annuali.

Per effetto del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72, è stato peraltro riconosciuta la facoltà di concedere, in sede di riscossione, maggiori rateazioni per annualità arretrate, fino ad un massimo di dodici rate, da parte dell'Intendente di finanza e, superiormente a tale limite, da parte del Ministero delle finanze.

Si è così disciplinata legislativamente la materia della rateazione, prima affidata a circolari ministeriali. Questa facoltà della rateazione, infatti, usata con notevole larghezza per effetto di fatti contingenti di varia natura, ha determinato uno stato di cose non corretto che il legislatore non poteva ignorare; donde la necessità di disciplinare la materia con criteri inderogabili, di carattere legislativo e — diciamo pure — anche moralizzatore, in primo luogo contenendo le domande di rateazione non giustificate dalla necessità.

A ciò provvede il disegno di legge in esame.

È fuor di dubbio che il debitore d'imposta, che ottiene di soddisfare con dilazione il suo debito, per ciò solo mantiene la disponibilità del denaro e così gode dei frutti civili relativi. Sembra giusto per questo che la dilazione comporti una addizionale compensativa del ritardo.

La mancata applicazione fino ad oggi di tale compenso aveva provocato un aumento non giustificato di richieste di rateazioni, che solo la legge, con la sua inderogabilità, può frenare o comunque disciplinare.

L'articolo 184-ter, che si aggiunge con l'articolo 1 del disegno di legge, limita a 18 rate la rateazione e commina la decadenza di essa per la parte eccedente quella normale con conseguente diritto per l'esattore di recuperare l'intero debito. La norma non si applica, peraltro, ai ruoli speciali di cui all'articolo 183 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'articolo 184-quater stabilisce che sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una

maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima. L'articolo stesso contiene norme relative agli aggi di riscossione e ai privilegi, che non necessitano di commento.

Si ispira allo stesso concetto informatore anche la disposizione dell'articolo 184-bis, in virtù della quale sarà applicata la stessa maggiorazione del 2,50 per cento, decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli in cui vengono iscritte le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate, ovvero dalla data in cui le imposte medesime si sarebbero dovute versare alla sezione di tesoreria provinciale. Tale maggiorazione colpirà naturalmente le imposte e le maggiori imposte dovute, in base a rettifica delle dichiarazioni stesse o ad accertamenti di ufficio per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione. La norma avrà indubbiamente un effetto limitatore del numero delle omesse denunce o delle denunce infedeli e se questa limitazione contrarrà il gettito degli interessi essa sarà compensata dal maggiore gettito della normale imposta.

È ovvio che la stessa maggiorazione del 2,50 per cento ispirata allo stesso criterio, col quale si sono voluti tenere in considerazione i benefici che il contribuente ricava dal ritardato pagamento, debba avere la sua applicazione anche nei confronti dello Stato, quando il contribuente medesimo, per effetto delle iscrizioni provvisorie nei ruoli a termini degli articoli 175 e 176 del testo unico abbia diritto ad un rimborso e questo sia fatto con ritardo. A ciò provvede l'articolo 199-bis. L'indennità è liquidata dall'Ufficio delle imposte sullo stesso elenco di sgravio.

È di notevole importanza la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 184-bis che potrebbe qualificarsi disposizione equilibratrice. Essa riconosce al contribuente la facoltà di richiedere che le imposte e maggiori imposte risultanti dall'accertamento d'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare; con che non avrà luogo la maggiorazione del 2,50 per cento,

e, se dovrà farsi luogo a rimborsi, si applicherà l'articolo 199-*bis*.

L'articolo 275-*bis* estende le norme degli articoli 184-*bis*, 184-*ter* e 199-*bis* ai tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta erariale, il che sembra conforme ai principi ispiratori della legge. Questa avrà effetto dal 1º gennaio successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le suddette disposizioni si inseriranno nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Tali in sintesi sono le norme del disegno di legge, sul quale ho avuto l'onore di riferire; esse meritano a mio avviso l'approvazione della Commissione, come quelle che regolano con criteri obbligatori e moralizzatori una materia che fino ad oggi non aveva avuto una disciplina completa e soddisfacente.

RODA. La relazione del senatore Piola, anche se sintetica, ha illustrato convenientemente una materia che è di dominio di tutti ed è quindi semplice. Vorrei tuttavia solo osservare che l'articolo 184-*quater*, che tratta della maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione, ci pone di fronte a due osservazioni. La prima, che la maggiorazione del 2,50 per cento per semestre — vale a dire il 4 circa per cento all'anno — non si può ritenere affatto eccessiva nè adeguata, se si raffronta con il costo del denaro. In secondo luogo, che bisogna distinguere tra il concetto della maggiorazione per ritardata iscrizione a ruolo e la maggiorazione per prolungata rateazione: la prima considerata dall'articolo 184-*bis* e l'altra dall'articolo 184-*quater*. Non ho nulla da eccepire in fatto di maggiorazione per prolungata rateazione, in quanto si tratta di un beneficio che lo Stato accorda al contribuente, dopo di aver esaminato con scrupolo, a mezzo degli Uffici delle imposte, la possibilità di concedere l'applicazione dell'articolo 184-*quater* a quell'operatore economico che si trovi in difficoltà finanziarie, ma che tuttavia offre garanzie personali al Fisco di assumere, malgrado il prolungamento della rateazione, l'impegno di assolvere il suo dovere di cittadino.

Di diversa opinione sono invece per quanto riguarda la maggiorazione d'imposta prevista dall'articolo 184-*bis* per la ritardata iscrizione a ruolo, poichè ci troviamo di fronte alla precisa volontà da parte del contribuente di non compiere il proprio dovere. Bisogna altresì tener presente che la iscrizione a ruolo ritarda perchè di solito le contestazioni intervengono all'ultimo anno prima della decadenza dei termini, vale a dire al quarto anno. Ora mi sembra che non sia proprio il caso di dare una specie di secondo premio al contribuente, la cui dichiarazione soltanto dopo quattro anni entrerà in contestazione, per cui soltanto allora entrerà in gioco la maggiorazione d'imposta per la ritardata iscrizione a ruolo.

Do atto al Governo — anche per le dichiarazioni rese dal ministro Trabucchi in Assemblea, nella quale sede sono intervenuto proprio sulla mancata applicazione dell'articolo 184 del testo unico sulla finanza locale — che siamo sulla buona strada, ed ho fiducia nell'applicazione dell'articolo 184-*quater*. Proporrei tuttavia di rettificare la percentuale della maggiorazione del 2,50 per cento semestrale, se non altro per una considerazione di equità e di carattere economico, in quanto l'operatore che voglia fare il suo dovere con ritardo, ma farlo, preferirà certamente rateare i suoi versamenti per tenere presso di sè il denaro, che allo Stato costa almeno esattamente tre volte tanto.

Proporrei pertanto di seguire una via mediana, portare cioè la maggiorazione da 2,50 al 3,50 semestrale ed in proposito presenterò proposta di emendamento.

MINIO Per quel che riguarda la proposta del senatore Roda dichiaro di non essere favorevole, poichè ritengo che prima di decidere un'ulteriore maggiorazione dell'attuale percentuale ci si debba pensare su due volte. Secondo me si tratta di un'altra penalità che si aggiunge alla sovrattassa ed aggiungo che dal testo dell'articolo mi pare che non si faccia alcuna differenza tra il contribuente il quale ha ommesso la dichiarazione ed al quale pertanto è stata applicata la maggiorazione per ritardata iscrizione a ruolo, ed il contribuente che ha presentato

una dichiarazione infedele, il quale dovrà ugualmente pagare una stessa maggiorazione del 2,50 per cento sulle imposte. Direi, quindi, che prima di colpire il contribuente si debba esaminare bene la questione, perchè c'è infedeltà ed infedeltà anche nelle dichiarazioni; c'è infatti l'evasore incallito che tenta — ed in parte vi riesce — di frodare il Fisco per centinaia e centinaia di migliaia di lire e c'è invece chi si allontana dalla verità dichiarata per poche migliaia di lire.

Secondo me, poi, la norma dell'articolo 199-bis, in forza della quale lo Stato è tenuto a pagare un certo interesse quando abbia iscritto un contribuente a ruolo per una somma maggiore a quella accertata e poi concordata, dovrebbe essere modificata.

P I O L A , *relatore*. Questa ultima norma è politicamente molto importante. Mi preme aggiungere, in seguito alle osservazioni fatte dal senatore Roda e in parte contrastate dal senatore Minio, che l'articolo 184-bis sostanzialmente è un articolo molto equilibrato, e penso pertanto che la maggiorazione del 2,50 per cento sia sufficiente ed anche equa.

Ho poi dimenticato nella mia rapida relazione di accennare ad un punto particolarmente importante e cioè di riferire quali sono le previsioni del gettito delle maggiorazioni di imposte per l'Erario. Ho a tal proposito richiesto informazioni agli uffici del competente Ministero e secondo tale fonte si può presumere che il gettito sarà intorno agli 11-12 miliardi circa. Per quanto riguarda le maggiorazioni per la infedele dichiarazione o per il prolungamento delle rateazioni, penso che si possa arrivare ad un gettito sui due miliardi di lire all'incirca. Certamente questa legge avrà l'effetto di comprimere un po' le domande di rateazione per l'aggravio che comporteranno per il contribuente, ma avrà anche un effetto moralizzatore sul contribuente in rapporto alle sue dichiarazioni: naturalmente in questo caso il gettito verrà ad essere più ristretto. Ma vi sarà in compenso un maggior numero di dichiarazioni più fedeli. Si può dunque calcolare che il gettito sarà intorno ai quat-

tordici miliardi, considerando sia la prima che la seconda maggiorazione.

B E R G A M A S C O . Per quanto riguarda l'articolo 184-*quater*, attualmente nei casi di rateazione non si applica già un interesse?

P I O L A , *relatore*. No

O L I V A . Chiedo al Ministro di voler chiarire due argomenti connessi al testo dell'articolo 184-*ter*. In primo luogo desidero sapere se la possibilità di rateazione del debito tributario debba intendersi applicabile anche a quella parte del debito tributario che verrà costituita, in base alla nuova disposizione, dalla maggiorazione calcolata dall'Ufficio delle imposte per l'applicazione degli interessi.

Sarebbe opportuno ed equo che, pure escludendo dall'applicazione degli interessi un vero e proprio carattere di penalità, la maggiorazione stessa non potesse fruire di rateazione oltre quella ordinaria in sei bimestri.

In secondo luogo osservo che l'ultimo comma del proposto articolo codifica una esclusione della possibilità di rateazione di imposte che attualmente la legge già prevede pagabili in un'unica rata, e precisamente le imposte sulle società e sulle obbligazioni. Sembrerebbe, a me equo, una volta stabilito il principio della applicazione degli interessi a carico di chi ottenga una rateazione, applicare tale rateazione anche nei confronti di queste due imposte, la cui liquidazione, in alcuni casi sia pure eccezionali, può ben presentarsi eccessivamente onerosa per i contribuenti.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Dopo la relazione chiara e precisa del senatore Piola, non avrei proprio altro da aggiungere; vorrei solo dire che lo scopo che si propone il disegno di legge in esame è, soprattutto, quello di inquadrare i rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria su un piano di reciproca lealtà.

Che cosa succede, oggi, in realtà? Lo sappiamo tutti e l'ha detto, molto chiaramente, il senatore Roda: a tirare per le lunghe, con

i pagamenti, c'è sempre un vantaggio. Anzi, il senatore Roda ha detto ieri in Aula che ve ne sono due: vi è il vantaggio che non si spende (ed oggi il denaro ha un valore), quindi l'Amministrazione finanziaria, per così dire, funge da banchiera per conto dei contribuenti; vi è poi un secondo vantaggio, che noi non riconosciamo ufficialmente, quello dovuto ad una progressiva, se pur lieve, svalutazione monetaria che, in particolare nel periodo post-bellico, ma, in verità, dal 1800 in poi, si è sempre verificata, in relazione allo svolgersi dei fenomeni economici.

Il contribuente, quindi, non soltanto in Italia, ma dappertutto, ha imparato che a pagare tardi c'è sempre da guadagnare.

D'altra parte, bisogna anche tenere presente il concetto, introdotto nel Codice civile già nel 1942, per cui gli interessi non costituiscono più una penalità ma sono considerati come un accessorio che matura regolarmente, in relazione al ritardato pagamento.

In una situazione di questo genere, allora, senza voler in alcuna maniera diminuire le garanzie di libertà dei cittadini, i quali sono liberissimi di denunciare quello che ritengono opportuno, al Governo è sembrato logico che, essendo i cittadini liberissimi di comportarsi con l'Amministrazione come con qualsiasi altro creditore se pagano con ritardo, devono corrispondere gli interessi anche all'Amministrazione finanziaria.

Contemporaneamente, tuttavia, ci siamo posti il problema per quanto riguarda l'Amministrazione; a volte anche questa ha il difetto di rimborsare con ritardo, senza, per così dire, alcuna punizione o alcun concetto punitivo. È giusto che anche l'Amministrazione, se paga con ritardo, debba pagare gli interessi, e non perchè con ciò essa si ritenga in colpa, ma perchè al contribuente, che riceve tardi il rimborso, deriva un danno, evidentemente, per non aver avuto la disponibilità del denaro.

Gli interessi, oggi, tengo a ripeterlo, non sono considerati più come usura o come un qualcosa che punisce un atteggiamento colpevole, ma sono considerati come naturale compenso per un ritardato pagamento.

Questo è stato lo spirito da cui siamo partiti per quanto concerne il provvedimento in esame.

Naturalmente, ci siamo posti le due ipotesi, quella, cioè, del contribuente che paga con ritardo perchè tardi si riesce a fare l'accertamento di quanto deve pagare, e quella del contribuente che paga con ritardo perchè, dopo l'accertamento, ha chiesto di effettuare il pagamento rateizzato.

Le due ipotesi sono del tutto diverse: oggi il contribuente deve fare la denuncia e non possiamo più considerare che sia incerta la somma che egli deve pagare, mentre la precedente legge partiva dal concetto che, sostanzialmente, finchè era incerto quanto il contribuente dovesse pagare, si presumeva potesse non pagare gli interessi per il ritardato pagamento.

Ma ora la situazione è diversa, oggi, che siamo partiti dal concetto che sulla base della denuncia (che deve essere fedele) si debba fare l'accertamento, non vi è più incertezza provocata dal fatto che la denuncia non sia stata fatta corrispondentemente alla realtà.

Inoltre, si dà anche la possibilità al contribuente di liberarsi dell'onere degli interessi attraverso il pagamento immediato; se, in questa ipotesi, si dovesse verificare il caso in cui il contribuente ha pagato più di quanto avrebbe dovuto, gli sarà dato il rimborso.

Per quanto riguarda il ritardato pagamento, dobbiamo tener distinte due situazioni. Vi sono alcuni casi, come le disgrazie, gli infortuni agricoli o altro, in cui la rateazione maggiore si fa proprio per l'assoluta impossibilità di pagare, ma sono, questi, casi relativamente limitati e di poca importanza. Le grandi rateazioni si fanno in sede di grossi concordati (usando una parola che oggi non si dovrebbe usare) per gli accertamenti tardivi. Quando si fanno accertamenti tardivi, per quattro o cinque anni contemporaneamente, l'onere d'imposta è notevole ed allora si chiede di pagare alleggerendo il peso attraverso una rateazione lunga; in tal caso la Amministrazione, tenendo conto della difficoltà, in cui possono trovarsi aziende anche floride, di disporre di una notevole quantità di denaro liquido per provvedere al pagamento di imposte arretrate, normalmente concede la rateazione con una certa facilità. Evidentemente, la rateazione concessa, seguita da interessi, rappresenta sempre una facilità.

tazione. Proprio in quei casi, andare a chiedere denaro in prestito costerebbe molto più del 5 per cento.

Questi, ripeto, sono stati i principi cui si è ispirato il Governo.

Circa l'osservazione sollevata dal senatore Roda, convengo anche io che, in sostanza, il 2,50 per cento a semestre compiuto non è un tasso, per così dire, commerciale, nè è un tasso bancario; comunque, noi non abbiamo voluto distaccarci dal principio espresso nel Codice civile, in cui si parla di interessi nella misura ordinaria del 5 per cento. La ragione per cui abbiamo fissato un riferimento semestrale è stata, evidentemente, quella di rendere più facili i conteggi per gli uffici.

Vorrei pregare il senatore Roda, pertanto, di prendere atto di questo mio riconoscimento, che cioè il 2,50 per cento è inferiore al tasso commerciale, aderendo a lasciare la maggiorazione nella misura che è stata proposta, anche perchè il Governo vorrebbe vedere, intanto, come si inquadra il principio nella situazione attuale e come sarà la prima applicazione.

Per quanto concerne, poi, l'osservazione fatta dal senatore Minio, devo dire che, esulandosi da qualsiasi concetto di penalità, ma trattandosi proprio soltanto di un concetto economico, per cui il capitale frutta gli interessi da solo, secondo i concetti fondamentali della nostra situazione economica, sarebbe bene lasciare le cose come sono state proposte nel disegno di legge in esame.

Il senatore Oliva ha fatto due osservazioni: la prima riguarda la rateazione dei ruoli speciali, la seconda si riferisce, per così dire, agli interessi sugli interessi.

Circa i ruoli speciali dobbiamo osservare che per alcune voci non è certamente possibile o pensabile ammettere la rateazione. Nel caso della *trattenuta d'acconto* — come, ad esempio, quando si tratta di somme che sono state trattenute dall'imprenditore (anche se a volte, purtroppo, accade che egli usi del denaro trattenuto) al suo dipendente per ricchezza mobile che successivamente deve versare — non possiamo ammettere che poi non si versi, altrimenti si tratterebbe di appropriazione indebita o peggio.

Per quanto riguarda, poi, l'imposta sulle società, voi sapete che il sistema è tutto calcolato, perchè l'imposta sulle società deve essere versata in rata unica in Tesoreria, quindi non è possibile, in questo caso, pensare ad una rateazione. Se l'imposta sulle società non viene versata in Tesoreria, allora subentra il sistema dell'esattore, che comporta già una sua penalità, ed è un sistema del tutto diverso nel quale introdurre il concetto della rateazione vorrebbe dire abbandonare un concetto che, per le società contribuenti notevoli, si è dimostrato utile.

Il nostro Presidente, che sta facendo uno studio sul costo delle esazioni, potrebbe spiegare che questo sistema ha veramente portato all'applicazione di un principio di onestà, perchè sul versamento immediato non vi sono aggi. Il danno di non avere rateazioni ha il vantaggio, vorrei quasi dire, di non avere aggi.

P R E S I D E N T E . Basta pensare che si va da un 3 per cento ad un 42 per cento, come costo delle esazioni; abbiamo un 4 per cento per la provincia di Teramo, che è una delle più povere, e si arriva al 42 per cento in Sicilia.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Per quanto riguarda la questione degli interessi sugli interessi, non sarei favorevole, perchè una parte è costituita dagli interessi dovuti per la ritardata iscrizione a ruolo; quando poi l'iscrizione a ruolo avviene, il pagamento deve essere fatto regolarmente nelle sei rate, ed è pagamento di capitale più gli interessi maturati fino al giorno della iscrizione. Se si chiede una maggiore rateazione di questo debito ormai consolidato, è logico che vi siano gli interessi.

Con questi chiarimenti, pregherei la Commissione di voler approvare il disegno di legge così come è stato presentato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Dopo l'articolo 184 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 184-bis.

(Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo).

Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli in cui vengono iscritte le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate, ovvero dalla data in cui le imposte medesime si sarebbero dovute versare alla Sezione di tesoreria provinciale, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal titolo XI, a carico del contribuente che abbia ommesso la dichiarazione o che l'abbia presentata incompleta o infedele, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle imposte e sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica delle dichiarazioni stesse o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione.

La maggiorazione calcolata dall'ufficio delle imposte è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della maggiore imposta cui si riferisce.

È in facoltà del contribuente di richiedere, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, con le maggiorazioni semestrali del 2,50 per cento maturate, restando esonerato dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi ».

« Art. 184-ter.

(Prolungamento della rateazione).

L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 18 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi d'imposta arretrati, già iscritto o da iscrivere nei ruoli quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

La disposizione del primo comma non si applica per le imposte da iscrivere nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 183 ».

« Art. 184-quater.

(Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione).

Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.

La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento dell'imposta ed è riscossa con gli aggi relativi unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 184-ter, la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

I privilegi generali e speciali, che assistono le imposte dirette, sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche la maggiorazione prevista nell'articolo 184-bis e nel presente articolo ».

« Art. 199-bis.

*(Indennità per ritardato sgravio
d'imposte pagate)*

Il contribuente che, in applicazione degli articoli 175 e 176, sia stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare d'imposta superiore a quello definitivamente stabilito per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, ad un'indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero, escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'elenco di sgravio.

L'indennità è liquidata dall'ufficio delle imposte sullo stesso elenco di sgravio ».

« Art. 275-bis.

*(Maggiorazione dei tributi di enti
diversi dallo Stato)*

Le maggiorazioni previste dagli articoli 184-bis e 184-quater e l'indennità di cui all'articolo 199-bis, sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico dell'erario, an-

che per i tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta erariale ».

R O D A . Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, non insisto sui miei emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari